



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Michele ANCONA	Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE	Consigliere
dott. Michele TROISI	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al R.G. n° 172/2015 promossa da:

), con il patrocinio dell'avv. Ferdinando FANELLI e dell'avv. Lucia FRIGGIONE unitamente ai quali è elettivamente domiciliata in Bari, alla via principe Amedeo c/o avv. Sabino Liuni

Appellante

contro

il Ministero della Salute (C.F. 80242290585), in persona del Ministro p.t., *ope legis* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, alla via Melo, n°97

Appellato

avente ad oggetto:

appello avverso la sentenza n°4209/2014, emessa dal Tribunale di Bari il 22.9.2014 (altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 3.4.2019.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5.7.2008, _____ : conveniva, dinanzi al Tribunale di Bari, il Ministero della Salute per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per essere stata contagiata da HCV correlata a seguito di ricovero presso la struttura ospedaliera del Policlinico "S. Orsola" di Bologna.

Deduceva l'attuale appellante che ella aveva contratto l'affezione nel periodo intercorrente tra il 1984 ed il 1987; ma che la malattia le era stata diagnosticata nel 1992, a seguito di biopsia epatica.

Dopo aver avuto il responso della Commissione Medica, che accertava il nesso di causalità tra il ricovero e la contrazione della malattia, l'appellante presentava la domanda di indennizzo, in via amministrativa, nel 2004 e, non avendo ottenuto alcun indennizzo, nel 2008 avviava, quindi, il presente giudizio.

Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione sanitaria contestava ogni addebito e, in via preliminare, sollevava l'eccezione di prescrizione dell'azione, ritenendo che la sig.ra _____ avrebbe dovuto proporre la domanda di risarcimento per lo meno nel 1997, entro il termine quinquennale della scoperta della malattia, e che nel periodo intermedio tra il 1997 ed il 2008, data nella quale ella aveva avviato l'azione giudiziaria, non erano stati posti in essere validi atti interruttivi della prescrizione.

Con la decisione di primo grado, il Tribunale di Bari accoglieva l'eccezione di prescrizione e rigettava la domanda, compensando le spese di giudizio.

Avverso la decisione di primo grado propone appello la sig.ra _____ la quale si affida a due motivi di gravame con il quali primo dei quali contesta la decisione, eccependo che il termine prescrizionale andrebbe fatto decorrere dal 2004, data nella quale l'appellante avrebbe avuto contezza del nesso di causalità tra l'affezione riscontrata e la trasfusione di sangue infetto.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute che resiste all'appello e chiede la conferma della sentenza impugnata, ribadendo la sussistenza della prescrizione del diritto azionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE



L'appello è, ad avviso della Corte, fondato e va accolto.

La Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito che: *"La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia"* (Cass. civ., sez. VI, 18.6.2019, n°16217).

Nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta una C.T.U. medico legale la quale ha accertato quanto segue: *"Deve essere rimarcato che da una attenta lettura della documentazione medica ricevuta non è contenuto l'esito dei risultati della biopsia, non vi è traccia di terapia con Eurotirox, non vi è traccia di prescrizione di immunomodulanti (o certificazioni che attestino o controindichino l'utilizzo di tali terapie), non vi è traccia di referti di laboratorio attestanti la normale concentrazione di transaminasi sieriche negli anni 1983. L'avvenuta biopsia epatica e l'esito, nonché la riferita normale concentrazione di transaminasi epatiche è solamente riportata nell'anamnesi riportata nel verbale rilasciato dalla C.M.O. dell'ospedale Militare di Bari in data 03 dicembre 2004! In ogni caso nella documentazione medica vista vi è traccia delle trasfusioni ricevute dalla
sia nel 1984 che nel 1987. La CMO avrebbe, però, riconosciuto il nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue relative al 1984 e 1987"* (cfr. pag. 9).

E, dunque, per quanto accertato dal perito d'ufficio, la consapevolezza della affe-



zione e del nesso di causalità con le trasfusioni va fatto risalire al 2004, anno nel quale la Commissione Medica Ospedaliera riconobbe il nesso di causalità e nel quale presentò la domanda amministrativa per il pagamento dell'indennizzo.

Ex adverso, manca la prova che la consapevolezza della percezione della malattia, quale danno ingiusto, possa essere fatto risalire ad un periodo precedente o, in ogni caso, la prova di tale diverso termine non è stato fornito dall'Amministrazione convenuta.

L'appello va, quindi, accolto anche nella parte in cui chiede il risarcimento del danno che va quantificato secondo quanto accertato dal perito d'ufficio, il quale ha stabilito che non è possibile quantificare il periodo di inabilità temporanea totale e/o parziale, atteso l'andamento della malattia; ma che residuerebbero postumi permanenti invalidanti nella misura del 16-18%, e quindi del 17%, rispetto al preesistente stato di salute.

E, dunque, applicando, quali parametri di riferimento, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale, può riconoscersi all'appellante l'importo di € 50.987,00, tenendo conto che ella aveva 47 anni allorquando ebbe a ricevere le ultime trasfusioni di sangue, non potendo stabilirsi con esattezza quale delle trasfusioni abbia determinato la malattia.

La somma può essere personalizzata mediante l'aumento, equitativamente valutato, del 10% dell'importo su quantificato, atteso che non sono stati allegati particolari elementi atti a suffragare particolari condizioni che suggeriscano una diversa valutazione.

Conclusivamente, il Ministero della Salute va condannato a risarcire l'importo di € 56.085,70 quale danno non patrimoniale.

Detto importo, rivalutato all'attualità, va devalutato al 1987 e, sullo stesso, vanno riconosciuti gli interessi legali, sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente decisione, nonché gli ulteriori interessi a far data dalla pubblicazione e sino all'effettivo soddisfo.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ nei confronti del Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., a risarcire l'importo di € 56.085,70 quale danno non patrimoniale, in favore dell'appellante. Detto importo, rivalutato all'attualità, va devalutato al 1987 e, sullo stesso, vanno riconosciuti gli interessi legali, sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente decisione, nonché gli ulteriori interessi legali a far data dalla pubblicazione e sino all'effettivo soddisfo.
 - 2) Condanna il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in € 350,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi e, per il presente grado di appello, in € 800,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso forfettario, IVA e Cassa come per legge.
 - 3) Pone definitivamente a carico del Ministero della Salute le spese di C.T.U.-
- Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24.7.2019

Il Presidente

Dott. Michele ANCONA

Il Consigliere Relatore

Dott. Michele TROISI

